

SCHEMA DI CONTRATTO

PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLA RETE METROPOLITANA (MAN) IN FIBRA OTTICA NEL COMUNE DI FERRARA

TRA

LEPIDA SpA, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 64, capitale sociale Euro 18.114.000,00 iscritta al n. 02770891204 del Registro delle Imprese di Bologna in persona del Direttore Generale Gianluca Mazzini e del Presidente Gabriele Falciasacca, in seguito anche denominata “la Committente” ovvero “la Committenza” ovvero “Lepida”

E

....., con sede legale in, via....., capitale sociale Euro iscritta al n. del Registro delle Imprese di ----- in persona, in seguito anche denominata “Appaltatore” ovvero “la Ditta aggiudicataria” o ancora “l’Impresa”

Nel seguito definite singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”

PREMESSO

- che la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del Piano Telematico Regionale 2002-2005, ha avviato la realizzazione di una rete telematica destinata a collegare le Pubbliche Amministrazioni della regione ed aperta alle altre amministrazioni regionali e locali, Enti ed organizzazioni di diritto pubblico regionali e locali e alla erogazione di servizi predisposti dagli Enti o integrati con altri Enti nel sistema regionale;
- che la Legge Regionale 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale della Società dell’Informazione” pone tra gli obiettivi specifici della Regione l’attivazione della rete telematica regionale per lo scambio di dati e di servizi tra Enti del territorio;

-
- che la rete telematica, denominata Lepida, è la rete privata a banda larga della Pubblica Amministrazione dell'Emilia-Romagna che fornisce la connessione a banda larga degli Enti pubblici dell'intera regione;
 - che la Regione Emilia-Romagna ha affidato alla Società Lepida S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale n. 11 del 24 maggio 2004, la concessione ad uso esclusivo della rete nonché il mandato per l'esercizio di tutte le attività operative connesse alla gestione della rete;
 - che con comunicazione del 06 maggio 2010 la Provincia di Ferrara nella persona del Presidente e il Comune di Ferrara nella persona del Sindaco, comunicavano alla regione Emilia-Romagna chiedevano di procedere alla realizzazione della MAN cittadina con la massima priorità possibile per poter rispondere alle urgenti esigenze del territorio;
 - che con Lettera del 12/05/2010 la Direzione Centrale Generale Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica della Regione Emilia-Romagna a seguito della comunicazione di cui al punto precedente, chiedeva a Lepida SpA di procedere alla realizzazione della MAN cittadina con la massima priorità possibile per poter rispondere alle urgenti esigenze del territorio;
 - che Lepida SpA ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Ing. Kussai Shahin, il Direttore Lavori nella persona dell'Ing. Claudio Piazzzi, il Collaudatore dei Lavori nella persona dell'Ing. Michele Bergonzoni;
 - che l'Impresa è risultata aggiudicataria della richiesta di offerta per la Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della rete metropolitana (MAN) in fibra ottica nel comune di Ferrara, oggetto del presente contratto;
 - che, per effetto dell'aggiudicazione, l'Impresa ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire tutto quanto previsto dal presente Contratto;
 - che l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dalla richiesta d'offerta, dal Capitolato Tecnico e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni medesime nonché per la formulazione dell'offerta;
 - che, con la presentazione dell'offerta, l'Appaltatore ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte nel Capitolato e nei suoi allegati;

-
- che l'Appaltatore dichiara, altresì, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 - che, pertanto, il ribasso sull'importo dei lavori che l'Appaltatore ha dichiarato in offerta è basato su calcoli di sua convenienza ed a suo totale rischio, nel senso che, nella determinazione del ribasso, l'Appaltatore ha tenuto conto di tutto ciò che può occorrere per eseguire i lavori finiti a perfetta regola d'arte ed atti allo scopo per cui sono stati progettati ed eseguiti, compresi gli oneri dovuti alla frammentarietà delle opere ed ai tempi di esecuzione;
 - che l'Impresa prende atto che le variazioni derivanti dalle condizioni di mercato possono indurre ad un rialzo dei costi e dichiara, pertanto, di assumere il rischio relativo. Resta pertanto esclusa l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 degli art 1467 e 1664 c.c.;
 - che la Ditta appaltatrice ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Valore delle premesse e degli allegati; documenti integranti il contratto

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto nonché l'offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto.

In particolare, sono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- a) il Capitolato Tecnico ed i suoi allegati;
- b) l'offerta tecnica;
- c) l'offerta economica;
- d) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008.

Articolo 2. Accordo delle parti e oggetto del contratto

L'Appaltatore si impegna ad eseguire l'opera descritta ai commi successivi, ai sensi dell'art. 1655 c.c., su incarico di Lepida SpA, verso il corrispettivo indicato all'art. 8 del presente contratto.

Oggetto del presente contratto è la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della rete metropolitana (MAN) in fibra ottica nel Comune di Ferrara. Così come riportato nel presente contratto e suoi allegati.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e i materiali necessari per dare l'opera completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Tecnico, con le caratteristiche tecniche e qualitative previste nei documenti costituenti parte integrante del capitolato, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Pertanto i lavori si intendono totalmente a corpo e non sono previsti consuntivi né in corso d'opera né a fine lavori.

La progettazione esecutiva dovrà essere conforme a quanto previsto dagli artt. 35 ss., 140 del D.P.R. 554/99 e 93 del D. Lgs. n. 163/2006.

La realizzazione dell'opera dovrà essere conforme ai progetti esecutivi, precedentemente approvati, e comprende tutte le attività e le forniture necessarie in termini di realizzazione di opere civili, di posa, giunzione e terminazione di cavi in fibra ottica e di installazione.

L'Appaltatore è tenuto a realizzare le opere "a regola d'arte", secondo le migliori tecniche conosciute, seguendo i criteri di buona economia ed in maniera da rispettare i termini e le modalità specificate negli Allegati al Capitolato o nella offerta tecnica ove migliorativa.

A tal fine, l'Appaltatore fornirà tutti gli occorrenti materiali, mezzi, manodopera e quant'altro necessario, con gestione ed organizzazione autonoma ed a proprio rischio.

Sarà a carico dell'Appaltatore la predisposizione e l'ottenimento di tutte le pratiche amministrative presso gli Enti preposti per l'esecuzione dei lavori ed il pagamento di tutti gli oneri connessi, salvo quelli espressamente assunti da Lepida SpA a proprio carico.

Articolo 3. Consegne e termini per l'ultimazione dei lavori

La progettazione esecutiva è fissata in _____ mesi solari e consecutivi a partire dalla data di stipula del presente contratto.

La durata dei lavori è fissata in _____ mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna redatto in contraddittorio con l'Appaltatore di cui al successivo art. 10 "Consegna e inizio dei lavori"

In particolare l'appaltatore dovrà rispettare, nei limiti di cui all'Art 32 "Sospensioni e proroghe" e pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 31, il seguente piano delle consegne:

- a) consegna entro 2 (due) mesi, dalla data del suddetto verbale di consegna, delle 14 (quattordici) sedi ad alta priorità definite nel Capitolato;
- b) consegna entro 6 (sei) mesi, dalla data del suddetto verbale di consegna, di 41 (quarantuno) sedi complessive;
- c) consegna nei termini indicati nell'offerta tecnica, di tutte le sedi previste nel Capitolato Tecnico.

Tutti i termini di cui al presente contratto, sono calcolati in giorni solari consecutivi, salvo diverse indicazioni.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Per quanto concerne invece il periodo contrattuale di ferie, l'Impresa dovrà provvedere mediante più turni di lavoro tra i propri dipendenti, oppure mediante organizzazione delle stesse in funzione delle squadre impegnate nell'esecuzione dei lavori. Si precisa che nel calcolo degli oneri dell'Impresa, agli effetti della formulazione del prezzo complessivo, si è tenuto conto dell'esecuzione dei lavori mediante più turni giornalieri di lavoro.

È previsto pertanto che l'Impresa proceda nell'esecuzione del lavoro senza interruzioni, per tutto il periodo estivo, anche nel mese di agosto, e quindi si ribadisce che non verranno accettate sospensioni unilaterali dei lavori a causa della necessità di concedere periodi di ferie. L'Impresa consapevole di quanto sopra dovrà nel proprio interesse stipulare contratti di forniture o subappalti che prevedano la clausola testé indicata, e ciò al fine di garantire il completamento dei lavori nel periodo previsto.

Articolo 4. Corrispettivo e oneri; imposta sul valore aggiunto

Il corrispettivo per l'appalto è determinato, per la parte a corpo relativo alla quota dei lavori, nella misura fissa ed invariabile di € _____ .

L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza relativo alla quota dei lavori è determinato nella misura di € 35.000,00.

L'importo per la progettazione esecutiva è pari ad € _____ .

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA) come per legge; tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono IVA esclusa.

Qualora nel corso di esecuzione del suddetto contratto si rendesse necessario apportare un variazione in aumento delle prestazioni contrattuali anche per lavori complementari non previsti o prevedibili al momento dalla stipula del presente contratto, Lepida SpA si riserva la facoltà di richiedere l'ampliamento del contratto fino alla concorrenza del 50% del valore iniziale, fatto salvo il diritto

della Ditta Aggiudicataria di non accettare ampliamenti oltre il 20% e quanto previsto nel successivo art. 23 (Varianti)

La Committente potrà altresì affidare alla Ditta appaltatrice forniture complementari, non comprese nel contratto iniziale.

Articolo 5. Condizioni di appalto

La Ditta appaltatrice è la sola responsabile della buona esecuzione e realizzazione delle opere, ed è tenuta alla modifica o rifacimento, a proprie spese, di quelle parti che non risultino conformi alle regole costruttive o di esecuzione, nonché del rispetto delle norme e specifiche tecniche riportate nella documentazione di progetto.

La Committenza, su richiesta dei competenti organi di controllo degli istituti previdenziali ed assicurativi, nonché dell'Ispettorato del Lavoro competente per territorio, comunicherà ai medesimi tutte le notizie inerenti i lavori oggetto del presente contratto, onde porre i suddetti organi in grado di esercitare ogni controllo di loro competenza.

Nell'esecuzione si deve tener conto che alcuni ambienti interessati alle opere sono utilizzati da personale in servizio lavorativo e/o dal pubblico:

le attività lavorative interessate non devono subire interruzioni né intralci al loro normale funzionamento, se non per un tempo estremamente limitato e concordato tra le parti;

il pubblico deve poter accedere nei giorni ed orari stabiliti dalle amministrazioni interessate.

Le eventuali lavorazioni che necessitassero della inagibilità dei luoghi di lavoro per le persone estranee ai cantieri, devono essere eseguite durante gli orari di chiusura dei locali e/o, se necessario, durante i periodi festivi.

Articolo 6. Direttore dei Lavori

La Committente concede ampio mandato personale al Direttore dei Lavori quale suo rappresentante per quanto attiene l'esecuzione tecnica ed economica, e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e sottoscritti, nel limite delle attribuzioni previste dalla Legge.

Articolo 7. Coordinatore in materia di sicurezza

La Committente ha individuato, ai fini della legislazione vigente (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.), un coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la

progettazione e durante la realizzazione dell'opera, con i compiti definiti dalle norme in materia.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è facoltà del Direttore Lavori nominare in sua vece un coordinatore in materia di sicurezza e salute.

Articolo 8. Piano di sicurezza e coordinamento

Il Piano di sicurezza e coordinamento forma parte integrante del contratto di appalto, è predisposto dalla Committente e sarà consegnato all'appaltatore prima dell'inizio dei lavori comma disposto dall' Art 101 comma 2 del Dlgs 9 Aprile 2008 n 81 e s.m..

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme ed istruzioni contenute nel Piano di sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.

Tale Piano potrà essere adeguato dal Coordinatore in sede di esecuzione, in funzione di nuove esigenze nate durante l'esecuzione dei lavori, o per proposte di miglioramento da parte dell'Appaltatore, senza che questi possa richiedere maggiori compensi.

Gli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi presenti in cantiere dovranno essere segnalati al coordinatore per l'esecuzione, che si occuperà di organizzare quanto necessario.

I subappaltatori e lavoratori autonomi dovranno uniformarsi alle istruzioni ed alle direttive del Piano di sicurezza.

L'Appaltatore non potrà effettuare operazioni di produzione in assenza di rispetto delle norme di sicurezza.

Per la tipologia e caratteristiche delle opere da realizzare, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m., l'Appaltatore dovrà nominare il Coordinatore per la Sicurezza.

L'Impresa dichiara di aver tenuto conto esplicitamente nella propria offerta degli oneri derivanti dalle prescrizioni di salute e di sicurezza da attuare nel cantiere contenute nel piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al Capitolato. E' facoltà della Impresa di dare applicazione al disposto del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m., in particolare: qualora la Ditta appaltatrice ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere, può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento.

La Committente, acquisite le proposte di cui sopra, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di sicurezza in base a quanto segnalato dalla Impresa stessa.

Copia del piano di sicurezza e di coordinamento, eventualmente integrato, sarà messo a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori avrà l'obbligo di verificare il rispetto da parte della Ditta aggiudicataria e delle eventuali ditte subappaltatrici o lavoratori autonomi, di tutte le disposizioni contenute nel piano, nonché di tutti gli altri adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori, nel caso di grave inosservanza del Piano di Sicurezza, proporrà al Committente la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.

Qualora, nonostante i controlli e le prescrizioni impartite, si verificassero o dovessero essere riscontrate, inosservanze da parte dell'Impresa alle prescrizioni di salute e di sicurezza, l'Impresa rimane responsabile rifondendo pertanto alla Committente i danni ad essa provocati.

In ottemperanza a quanto prescritto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m., l'Appaltatore è tenuto, prima dell'inizio dei lavori, a consultare i rappresentanti per la sicurezza. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà segnalare con comunicazione scritta:

- a) il Responsabile Tecnico dei lavori,
- b) il Responsabile della Sicurezza.

L'Appaltatore dovrà inoltre fornire una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e coordinamento, fatta salva la procedura prevista in caso di integrazioni da parte di detta Impresa.

Articolo 9. Direttore di cantiere

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio o delle persone sopra descritte devono essere tempestivamente notificate alla Committente; ogni variazione della persona deve

inoltre essere accompagnata dal deposito presso la Committente del nuovo atto di mandato.

Articolo 10. Consegna e inizio dei lavori

La consegna dei lavori è fissata per il _____.

Preliminarmente alle attività di progettazione esecutiva, è a carico dell'Appaltatore l'attenta verifica, comprensiva di sopralluogo, dell'effettiva distribuzione geografica e dell'effettiva consistenza delle infrastrutture civili ed ottiche delle attuali reti. L'Appaltatore dovrà, al termine della progettazione esecutiva, certificare l'avvenuto sopralluogo e produrre una dettagliata relazione sull'esito del sopralluogo medesimo. Il contenuto di tale relazione sarà concordato con la Direzione Lavori al momento della consegna formale dei lavori. I costi per tale attività sono interamente compresi nell'offerta.

Se, nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Committente risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore: dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Il verbale di consegna è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore.

Quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, il Direttore dei Lavori potrà disporre che la consegna dei lavori avvenga in più volte, con successivi verbali di consegna parziale. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. L'Appaltatore non potrà per questo sollevare eccezioni o trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi od indennizzi.

L'appaltatore deve trasmettere alla Committenza, prima dell'inizio dei lavori, copia del libro matricola dei propri dipendenti, nonché la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

L'Appaltatore deve trasmettere altresì, a scadenza trimestrale, al Direttore dei Lavori copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Articolo 11. Progettazione esecutiva

La progettazione esecutiva dovrà essere coerente con quanto descritto nell'Allegato 1 - Specifiche Tecniche del Capitolato Tecnico.

La progettazione esecutiva è integralmente soggetta a quanto disposto dal D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. (in particolare gli artt. 90 e 91) e dalle norme di cui al D.P.R. 554/99.

Le attività di progettazione esecutiva, comprensive di tutte le verifiche ed i propedeutici sopralluoghi, dovranno essere svolte entro mesi ____ a far data dalla stipula del contratto. L'Appaltatore dovrà effettuare, a proprio carico ed entro tale scadenza, tutte le verifiche ed i sopralluoghi ritenuti necessari per l'acquisizione di tutte le informazioni relative all'effettiva distribuzione geografica e all'effettiva consistenza delle infrastrutture civili ed ottiche della rete esistente.

La progettazione esecutiva è soggetta ad approvazione da parte del Direttore dei Lavori e le attività di cantierizzazione potranno avere inizio solo dopo la formale approvazione della progettazione esecutiva.

I progetti esecutivi dei lavori redatti dall'Appaltatore possono essere modificati o integrati dal Direttore dei Lavori, in accordo con il RUP, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e nell'ambito della non applicazione di varianti.

L'organizzazione da parte del Direttore dei Lavori dei controlli mirati alle verifiche di rispetto dei tempi previsti è di competenza esclusiva del Direttore Lavori stesso. Tutti gli oneri conseguenti a tali verifiche sono a totale carico dell'Appaltatore.

E' a carico dell'Appaltatore la predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), da redigere in conformità a quanto disposto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che costituisce l'Allegato 6 e in ossequio alle normative vigenti.

Articolo 12. Piano operativo di sicurezza

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a predisporre e consegnare al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, il Piano Operativo di Sicurezza. Nel caso in cantiere siano presenti ditte subappaltatrici, le stesse dovranno redigere un proprio Piano Operativo di Sicurezza.

Il Piano Operativo di Sicurezza deve contenere le scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori; esso deve essere considerato come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il Piano Operativo di sicurezza dovrà specificare :

- tutte le informazioni relative alla impresa esecutrice dei lavori e in particolar modo:
 - a) Direttore tecnico dell'Impresa o Responsabile del cantiere per conto dell'impresa,
 - b) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
 - c) Medico competente,
 - d) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- le notifiche degli adempimenti relativi alla sicurezza;
- l'ubicazione del cantiere;
- la natura dei lavori da eseguire;
- il programma dei lavori;
- le indicazioni operative e organizzative del cantiere;
- le mansioni svolte dai lavoratori nel cantiere specificando che i lavoratori impegnati nel cantiere hanno avuto una specifica formazione ed informazione ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.;
- le procedure operative di sicurezza;
- l'elenco delle macchine e delle attrezzature;
- l'elenco dei DPI;
- la valutazione del rischio rumore;
- la gestione delle emergenze;
- la gestione dei subappalti;
- la revisione del Piano in seguito:
 - a) ad eventuale variazione di attività lavorative o procedure già predisposte dall'Impresa;
 - b) ad eventuali variazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Articolo 13. Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

L'ordine dei lavori è stabilito dall'Allegato 3 del Capitolato tecnico (cronoprogramma), così come eventualmente modificato, in termini migliorativi, dall'offerta tecnica dell'Appaltatore.

La Ditta appaltatrice, senza diritto ad indennizzi o a compensi di sorta, ha comunque l'obbligo di eseguire le opere nell'ordine stabilito da tale Allegato.

La Committente si riserva altresì il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di

esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore è obbligato a sottostare a tutte quelle temporanee sospensioni dei lavori, limitazioni o estensioni di orario di lavoro che gli fossero ordinate per qualsiasi motivo dalla Direzione Lavori, compresa la possibilità di operare in più turni di lavoro giornalieri, senza avere diritto a compensi o risarcimenti speciali, intendendosi ciò come onere a carico dell'Appaltatore.

Articolo 14. Durata giornaliera dei lavori – Lavoro straordinario e notturno

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo, valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non è iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non è consentito che singoli operai lavorino più di 10 (dieci) ore su 24 (ventiquattro).

Di norma, prima di ricorrere ad ordinare il lavoro straordinario, la D.L. richiederà all'Appaltatore (che risulterà obbligato) di produrre uno specifico aggiornamento del programma dei lavori, che verrà esaminato in contraddittorio fra le parti; ove risultasse evidente l'impossibilità di terminare i lavori nel tempo utile contrattuale, l'ordine impartito dalla D.L. per il ricorso allo straordinario comporterà la valutazione, a posteriori, sulla base delle squadra tipo, delle giornate in tale modo recuperate e per esse verrà applicata la penale per ritardata esecuzione prevista dal contratto.

Nessun compenso, sarà dovuto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentano) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla Direzione Lavori.

Articolo 15. Lavori e provviste in economia – Anticipazioni dell'Impresa

Lepida S.p.A. si riserva il diritto di fare eseguire, durante il tempo assegnato per l'esecuzione delle opere appaltate, anche altre opere in economia se ed in quanto previste.

Per tali lavori l'Impresa è tenuta a mettere a disposizione dietro semplice richiesta della D.L. gli operai di gradimento della Committente nonché tutti i materiali, i mezzi, e gli altri attrezzi all'uopo necessari.

Il compenso per quanto concerne i materiali ed il noleggio dei mezzi risulta dagli appositi articoli di elenco prezzi oppure dai prezzi offerti dall'Appaltatore; per quanto concerne la mano d'opera, i relativi compensi verranno determinati applicando le tariffe vigenti al momento dell'impiego e rilevati dalla commissione Regionale per il rilevamento del costo della mano d'opera (edito dal Provveditorato per le OO.PP. di Bologna), aumentati del 10% per utile d'impresa e del 15 % per spese generali.

Nei prezzi dei materiali si intende sempre compreso il loro trasporto a piè d'opera; nei prezzi delle merci e dei noli s'intende compreso il compenso per il consumo di arnesi ed utensili di cui operai e giornalieri debbono essere muniti per il genere di lavoro per il quale sono richiesti; nel prezzo di noleggio dei veicoli in genere si intende inoltre compresa anche la mercede del conducente.

L'Impresa, se richiesto, sarà tenuta a fare anticipazioni in denaro per il pagamento di spese, per lavori, somministrazioni e mezzi non compresi nel contratto che Lepida S.p.A. avesse creduto di provvedere direttamente.

Le anticipazioni saranno accreditate all'Impresa negli stati di avanzamento.

Articolo 16. Verifiche in corso d'opera – Sviluppo dei lavori

Durante l'esecuzione dei lavori la Committente si riserva il diritto di effettuare le verifiche e le prove ritenute necessarie ad accertare che la fornitura e l'esecuzione dei lavori corrispondano qualitativamente, quantitativamente e funzionalmente alle prescrizioni contrattuali.

Resta inteso che tutte le prove ed i materiali per esse occorrenti restano a carico dell'Appaltatore.

Il cronoprogramma, tuttavia, anche se approvato dal Direttore dei Lavori, non sarà vincolante per la Committente, che si riserva il diritto di indicare all'Appaltatore le località ove debbano essere, a preferenza, iniziati i lavori e concentrati i mezzi d'opera, a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto, anche in corso d'opera, dal pubblico interesse.

Quando si tratta di lavori da eseguire su strade pubbliche, l'Appaltatore dovrà richiedere alle amministrazioni competenti le autorizzazioni previste dalla legge e disporre tutte le misure necessarie, affinché siano ridotte al minimo le interruzioni nella viabilità ordinaria. L'Appaltatore non potrà per questo sollevare eccezioni o trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi od indennizzi, essendo tutti i sopracitati oneri già compresi nel valore dell'Appalto.

Articolo 17. Ultimazione dei lavori

A seguito della formale comunicazione dell'Appaltatore di avvenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio e redigerà apposito Certificato di ultimazione dei lavori. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa alla firma del collaudo provvisorio da parte della Committente, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 20 "Certificato di regolare esecuzione e collaudo".

Articolo 18. Documentazione

Al termine dei lavori ed entro 15 giorni solari dalla comunicazione di fine lavori, dovrà essere consegnata tutta la documentazione richiesta nel Capitolato Tecnico e suoi allegati. Per la redazione della documentazione richiesta, si faccia riferimento agli Allegati 4 e 5 del Capitolato Tecnico.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere realizzata con applicativi di uso comune, come Word, Excel, Autocad, ecc. mentre il database geografico dovrà essere realizzato in formato SHP.

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in doppia copia originale in formato cartaceo (siglate in tutte le pagine), nonché su supporto CD o DVD in formato digitale modificabile (formato nativo dei software utilizzati).

La mancata consegna della documentazione o la documentazione incompleta rendono nulla la consegna. La Committente si riserva il diritto di applicare le penali per il mancato rispetto dei tempi di consegna concordati, così come previsti nel art. 31 "Penali"

Articolo 19. Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione e gli oneri delle stesse saranno a carico e a spese dell'Appaltatore.

Questi, anche in presenza del traffico esistente sulla strada già in esercizio, eseguirà la manutenzione portando il minimo possibile turbamento al traffico medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni che dovesse dare l'Amministrazione. Per gli oneri che ne derivassero l'Impresa appaltatrice non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del c.c., l'Appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante detto periodo l'Impresa curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza

interrompere il traffico e senza che occorranco particolari inviti della Direzione dei Lavori ed eventualmente a richiesta insindacabile di questa mediante lavoro notturno.

Ove l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio, e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

Per quanto riguarda le pavimentazioni, sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potrà essere concesso all'Impresa appaltatrice, a discrezione del Direttore dei Lavori, di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio (ad esempio, con impasti di pietrisco e di pietrischetto bituminato, ecc.), salvo a provvedere alle riparazioni definitive, appena possibile e comunque prima del collaudo delle opere.

Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, si verificassero delle variazioni, ammaloramenti o dissesti nel corpo stradale, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Impresa, questa ha l'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti alla Lepida S.p.A. entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.

L'Impresa appaltatrice tuttavia è tenuta a riparare dette variazioni od ammaloramenti tempestivamente ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando l'elenco prezzi concordato; in casi di particolare urgenza Lepida S.p.A. riserva la facoltà di ordinare che detti lavori vengano effettuati anche di notte.

Anche nel caso che Lepida S.p.A. intendesse ritardare l'esecuzione del binder e del tappeto, oppure di quest'ultimo soltanto, ed aprire al transito la sede stradale sugli strati di base (macadam e semipenetrazione, oppure tout-venant bituminato, od altro), la manutenzione del piano viabile sarà a intero carico dell'Impresa appaltatrice, con le avvertenze di cui al presente articolo, fino al collaudo del tappeto di usura.

All'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segno di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature; l'allontanamento delle acque meteoriche della sede stradale e sue pertinenze, in ogni tratto ed in ogni caso, dovrà avvenire con facilità e rapidità.

Quando i rifacimenti manutentori apportati dall'Impresa appaltatrice, nel periodo in cui la manutenzione è stata a suo carico, ammontino complessivamente, all'atto del collaudo, a più di un decimo della superficie totale della pavimentazione, Lepida S.p.A. potrà rifiutare il collaudo dell'intera estensione della medesima riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.

L'Appaltatore sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

Articolo 20. Certificato di regolare esecuzione e collaudo

A seguito della redazione ed approvazione del certificato di regolare esecuzione si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore nelle modalità e con le cautele di cui all'art. 205 del D.P.R. n. 554/99.

Il collaudo sarà eseguito secondo le modalità previste dalla legge dopo l'analisi della documentazione completa e consegnata. La Committente si riserva di eseguire proprie verifiche sui file cartografici e collaudi funzionali a campione sulle infrastrutture realizzate.

Per l'esecuzione delle misure e verifiche previste nel collaudo si faccia riferimento agli Allegati 1, 4, 5 e 7 al Capitolato Tecnico.

La Committente potrà, con propri tecnici o altro personale, eseguire collaudi a campione sulle reti a fibre ottiche realizzate, organizzate in campo, con le misure ritenute opportune e necessarie. Tali misure avverranno alla presenza dei tecnici dell'Appaltatore, che metterà a disposizione della Committente, per il confronto, la stessa strumentazione utilizzata per il proprio collaudo.

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Committente il personale, i mezzi, gli strumenti che si rendessero necessari per lo svolgimento del collaudo senza richiedere ulteriori costi aggiuntivi per effettuare le prove di collaudo.

Il collaudo negativo rende nulla la consegna, consegna che sarà considerata non valida e non avvenuta. In caso di collaudo con esito negativo, l'Appaltatore sarà tenuto a regolarizzare le anomalie riscontrate e ad eseguire le misure che attestino la rimozione delle non conformità, nei tempi e modi concordati con la Committente. Altresì la Committente si riserva in questi casi di applicare delle penali per i tempi impiegati per il ripristino delle condizioni "a regola d'arte", facendo riferimento alle condizioni che regolano le sospensioni di lavoro non giustificate riportate nel presente contratto.

Il collaudo della funzionalità delle fibre ottiche posate e di quant'altro descritto nella documentazione tecnica allegata al Capitolato sarà effettuato da un Collaudatore nominato dalla Committenza.

Con specifico riferimento alla fornitura e posa dei cavi in fibra ottica, si precisa che, qualora vengano riscontrate sulle fibre ottiche misurate delle condizioni fuori specifica di collaudo e non eliminabili, qualunque sia la causa l'Appaltatore dovrà sostituire l'intera pezzatura di cavo e provvedere all'intera giunzione, senza pretendere nessun compenso di qualsiasi natura.

Al termine delle operazioni di collaudo saranno redatti congiuntamente specifici verbali che attestino la conformità dell'impianto alle prescrizioni previste nel Capitolato. Tecnico

Al termine delle attività di collaudo, una copia del verbale sarà trasmessa alla Committente.

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dalla ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.

Durante l'esecuzione dei lavori la Committente può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato tecnico o nel contratto.

Articolo 21. Fornitura del materiale

Oltre a ogni materiale e attrezzatura necessaria per l'esecuzione delle opere, è di competenza dell'Appaltatore, che dovrà provvedere nel pieno rispetto delle specifiche tecniche descritte nell'Allegato 1 del Capitolato Tecnico, la specifica fornitura del seguente materiale:

- cavi per telecomunicazioni,
- armadi e telai di terminazione,
- subtelai e moduli ottici,
- borchie cliente,
- muffole di giunzione,
- semibretelle e bretelle ottiche,
- minuteria ed accessori ottici,
- materiale per gli scavi ed i ripristini,
- pozzetti di diverse dimensioni e relativi chiusini,
- tritubi tubi e relativi accessori.

L'approvazione delle forniture e la valutazione della loro conformità alle specifiche tecniche sono a cura del Direttore dei Lavori.

Articolo 22. Magazzino e materiali

L'Appaltatore deve disporre di un magazzino idoneo per lo stoccaggio di tutti i materiali occorrenti per la realizzazione dell'opera; in particolare il sito dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Tale sito è collocato in _____.

Il materiale presente in magazzino dovrà essere opportunamente descritto e quantificato, nonché registrato nei movimenti in entrata e uscita, in appositi registri cartacei e digitali, da conservarsi presso il Responsabile del Cantiere. Una reportistica della movimentazione complessiva dei materiali dovrà essere trasmessa con periodicità quindicinale al Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori ha la facoltà di effettuare visite ispettive finalizzate alla verifica dei materiali, del loro idoneo stoccaggio, delle quantità e di quant'altro egli reputi necessario, previo preavviso di 24 ore al Responsabile del Cantiere.

Articolo 23. Varianti

L'Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali, senza la preventiva autorizzazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori.

Delle variazioni e/o addizioni introdotte senza la suddetta autorizzazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori, ciò anche nei casi in cui la Direzione Lavori stesso non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l'esecuzione di dette varianti, potrà essere ordinata l'eliminazione a cura e spese dell'Appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno arrecato alla Committente.

La Committente si riserva la facoltà di introdurre nel corso dell'esecuzione del presente contratto quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle singole categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Committente, le varianti in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera; l'Appaltatore per le varianti di cui sopra non potrà pretendere compenso.

In riferimento alle predette varianti, il Responsabile della fase di esecuzione di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m., determinerà gli eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nel cantiere e ne quantificherà gli eventuali oneri.

Articolo 24. Diminuzione dei lavori

La Committente si riserva in ogni caso la facoltà di ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal presente contratto d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo indicato all'art. 4, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo, così come previsto dall'art. 12 decreto 19 aprile 2000, n. 145 e dal D.P.R. 21/12/1999 n. 554, art. 135.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione sarà eventualmente tempestivamente comunicata all'Appaltatore, comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Articolo 25. Obblighi generali a carico dell'Appaltatore

Per tutto il tempo necessario alla realizzazione delle infrastrutture, l'Impresa si obbliga ad adottare tutte le necessarie cautele ed a prestare la diligenza richiesta per garantire la sicurezza delle persone che si trovino sul luogo dei lavori e/o nelle adiacenze di questo ed a mantenere detto luogo e le infrastrutture realizzate in un appropriato ed adeguato stato di fatto che sia tale da evitare ogni pericolo o danno a persone, anche terze, nonché a beni o cose.

Pertanto, l'Appaltatore con precipuo impegno ad esercitare la più ampia e continua sorveglianza sulle norme antinfortunistiche e sui materiali utilizzati sul luogo di lavoro dovrà, inter alia, installare e mantenere, esclusivamente a propri costi e spese, tutte le luci, i segnali d'allarme, le staccionate, ivi compresa la vigilanza, richieste dalla normativa vigente o ritenute dallo stesso necessarie o opportune e, comunque quelle richieste dal Direttore dei Lavori o da qualcuna delle persone da quest'ultimo delegate. L'Impresa manleverà ed indennizzerà la Committente e il Direttore dei Lavori da/e contro tutte le pretese, azioni, danni, costi comunque sopportati o sopportandi in relazione ad una violazione dell'Appaltatore di quanto previsto dal presente articolo.

L'Impresa è l'unica ed esclusiva responsabile della realizzazione dei lavori, per i materiali, i mezzi, i macchinari e l'attrezzatura utilizzata nell'esecuzione dei lavori, a decorrere dalla data di inizio dei lavori sino al collaudo, fatta salva la garanzia per vizi sopravvenuti.

Pertanto l'Impresa suddetta manleverà ed indennizzerà la Committente e il Direttore dei Lavori da/e contro tutti i danni, costi pretese, azioni, comunque sopportati o sopportandi in relazione ad una violazione dell'Appaltatore di quanto previsto dal presente articolo.

La Committente non sarà responsabile e non sarà tenuta al pagamento di alcun danno, sia che l'invocata responsabilità sia di natura contrattuale ovvero extracontrattuale, nel caso d'incidenti e/o infortuni occorsi al personale dipendente e/o al personale impiegato e comunque riferibile all'Appaltatore o agli eventuali subappaltatori.

Pertanto, l'Appaltatore manleverà e indennizzerà la Committente e il Direttore dei Lavori contro tutte le perdite, danni, costi, pretese, domande, che trovino una connessione diretta o indiretta con gli infortuni e gli incidenti al personale dipendente e/o comunque al personale impiegato e comunque riferibile all'Appaltatore o all'eventuale subappaltatore.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire regolarmente tutti i lavori in conformità ai Progetti ed ai particolari costruttivi ed alle norme di Sicurezza indicate nel Piano di Sicurezza redatto dal Coordinatore della Sicurezza.

La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni ed istruzioni per quanto eventualmente non risultasse dai disegni o dal contratto.

L'Appaltatore sarà l'unico soggetto responsabile per il pagamento di tutti gli oneri previsti per legge in materia previdenziale, assicurativa, mutualistica ed ogni altro previsto per legge per tutto il personale impiegato nella realizzazione dei lavori.

L'Appaltatore garantisce di applicare, nei confronti dei propri dipendenti, il contratto collettivo nazionale in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché di aver iscritto, ove obbligatorio, i lavoratori alla Cassa Edile di mutualità ed assistenza, all'INPS ed all'INAIL della Provincia di competenza assolvendo tutti gli adempimenti previsti in materia.

La Ditta appaltatrice dichiara e garantisce di aver adempiuto e di adempiere all'obbligo di provvedere alla misurazione dei livelli sonori prodotti dalle macchine presenti in cantiere verificando che non siano superati i limiti previsti dalla normativa vigente per esposizione personale giornaliera.

L'Appaltatore dichiara e garantisce di aver adempiuto all'obbligo di fornire ai lavoratori alle proprie dipendenze le informazioni sui rischi all'udito derivanti dall'esposizione al rumore, sulle misure adottate per ridurre i tempi di permanenza all'esposizione dei singoli, sulla funzione dei mezzi individuali di protezione che sono messi a loro disposizione, secondo i tempi e le modalità stabiliti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.

L'Appaltatore dichiara e garantisce di aver adempiuto all'obbligo previsto dalla vigente normativa di informare i lavoratori alle proprie dipendenze degli esiti delle rilevazioni effettuate, impegnandosi a ripeterle qualora mutino le condizioni e/o le lavorazioni in cantiere.

Sono inoltre a carico della Ditta appaltatrice gli oneri ed obblighi seguenti:

- a) la formazione del cantiere attrezzato, adeguato alle opere da eseguirsi, nonché tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori, la provvista e la manutenzione degli attrezzi di lavoro, delle macchine, provvedere all'illuminazione notturna, al trasporto a piè d'opera di qualsiasi materiale o mezzo di lavoro;

-
- b) la guardia e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti;
 - c) la prestazione di mano d'opera specializzata e comune, l'uso di attrezzi e strumenti di qualsiasi specie per i tracciamenti, verifiche e misurazioni delle opere e della provvista;
 - d) l'uso, il consumo e la riparazione di tutte le macchine, attrezzi e mezzi di trasporto noleggiati nonché di tutti gli attrezzi relativi alle singole arti;
 - e) conservare le vie ed i passaggi che venissero intersecati con la costruzione dell'opera, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere provvisoriale;
 - f) l'agottamento delle acque superficiali e di sottosuolo, meteoriche o di qualsiasi altra provenienza che abbiano, nonostante ogni precauzione, allagato gli scavi; ogni più ampia responsabilità per danno od infortunio ricadrà sul detto Appaltatore restandone sollevata la Committenza ed i suoi funzionari;
 - g) l'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori sui materiali, impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi;
 - h) il provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e forniti o eseguiti dalla Committenza o da altre ditte per conto della stessa. I danni, che per cause dipendenti da sue negligenze fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
 - i) il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Committenza;
 - j) l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Committenza senza che l'Appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse;
 - k) l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; in particolare l'Appaltatore sarà

- ritenuto responsabile di eventuali danni arrecati alle pavimentazioni stradali, derivanti dall'uso improprio dei mezzi d'opera, in relazione alle dimensioni, tipologie e caratteristiche tecniche delle strade stesse;
- l) la buona conservazione e manutenzione dell'opera eseguita fino allo scadere del termine di garanzia, anche se dette opere, tutte o in parte, venissero adibite all'uso per cui furono costruite, salvo per quelle avarie che risultassero manifestamente dipendenti da cattivo uso;
 - m) applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori. In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni, l'Appaltatore verrà avvertito per iscritto di eseguire tali pagamenti entro 24 ore, ed ove egli non provveda, la Committenza potrà pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le norme dovute dall'Appaltatore senza pregiudizio dei sequestri che fossero già stati concessi a favore di altri creditori a norma degli art. 351 e seguenti della legge sui lavori pubblici;
 - n) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. L'Appaltatore si obbliga anche contrattualmente ad attuare nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle fissate dai contratti collettivi di lavoro per la zona e nella località ove essi si svolgono; esso si obbliga altresì a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, la Committenza procederà ad una detrazione delle rate di acconto nella misura del 20% che costituirà garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;
 - o) l'osservanza dei provvedimenti adottati dagli Enti competenti, previa richiesta dell'Appaltatore, in ordine alla circolazione stradale per consentire l'esecuzione delle opere; in particolare l'esecuzione, conformemente ai Regolamenti Comunali, Provinciali ed al Codice della Strada, delle segnalazioni di prescrizione per i lavori in corso, per avvertimento di pericolosità, per le deviazioni e le limitazioni di carico, di velocità e simili nonché l'illuminazione notturna con luci regolamentari, assumendone l'Appaltatore la piena responsabilità

-
- civile e penale per danni a persone o cose che ne potessero derivare per insufficienza, mancanza o poca cura di detti segnali;
- p) le tasse ed imposte di ogni specie, le eventuali indennità che fossero richieste per danni a persone o cose ed in particolare dalle Società del gas, dell'energia elettrica, dei telefoni, dei telegrafi dello Stato e qualsiasi altro onere dipendente dal transito pedonale e dai veicoli di qualunque specie e dallo stato del suolo e sottosuolo, esonerando la Committenza ed i suoi funzionari da ogni responsabilità e molestia;
 - q) l'Appaltatore è ritenuto personalmente e civilmente responsabile per danni a cose o infortuni alle persone provocati da negligenza, imperizia, incapacità, malafede o malvagità o per altre cause degli operai dipendenti;
 - r) il ripristino, a proprie cure e spese, della segnaletica orizzontale danneggiata in seguito ai lavori a semplice richiesta della Direzione Lavori;
 - s) l'avviso preventivo della sospensione della fornitura di acqua a tutti gli utenti interessati, anche mediante avvisi scritti da esporsi agli ingressi degli edifici;
 - t) le manovre di chiusura e riapertura di tutte le saracinesche necessarie per l'esecuzione dei lavori in progetto nonché per le operazioni di spurgo;
 - u) l'installazione, manutenzione, esercizio, spostamento di adeguati servizi igienico sanitari ad uso del suo personale;
 - v) il trasporto al cantiere e dal cantiere di tutte le attrezzature, mezzi d'opera e materiali necessari per l'esecuzione dei lavori;
 - w) la pulizia dei cantieri e delle aree interessate dalla realizzazione delle opere, nonché delle vie d'accesso per quanto imputabile all'Appaltatore, incluso il carico e trasporto dei detriti e rifiuti alle discariche autorizzate;
 - x) ogni tempo d'attesa dei mezzi e della manodopera di cantiere dovuto all'obbligo di non interrompere od intralciare il traffico pubblico e privato anche in funzione di quanto disposto dagli Enti proprietari delle strade;
 - y) la riconsegna all'Appaltante dei materiali residuati;
 - z) l'obbligo di installare un cartello informatore di cantiere con le indicazioni che saranno fornite dalla D.L. all'atto della consegna dei lavori;
 - aa) l'obbligo di fornire, alla Direzione Lavori, un recapito telefonico di un responsabile del cantiere, il quale deve essere reperibile nell'intero arco della giornata compreso i giorni festivi;
 - bb) intervenire immediatamente, a fronte di "richieste urgenti";

- cc) le spese per assaggi, prove, ricerche e personale necessari per gli esami di collaudo;
- dd) il versamento di eventuali depositi o cauzioni, a garanzie delle opere eseguite, dovuto alle Pubbliche Amministrazioni (Comune, Provincia, etc.);
- ee) tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari. A carico dell'Appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quella del collaudo provvisorio;
- ff) le spese per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per depositi od estrazioni di materiali e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori;
- gg) l'Appaltatore non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori, fare o autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere dell'appalto.

Le opere da realizzarsi nell'ambito del presente appalto dovranno essere debitamente autorizzate dall'Ente/i proprietari delle strade/terreni/suoli pubblici su cui le opere insistono. La richiesta di autorizzazione ai lavori dovrà essere presentata all'Ente/i competente/i dalla ditta aggiudicataria secondo la modulistica di cui all'allegato 13 del D.lgs. 259/2003.

Qualora sia necessario effettuare lavori in terreni di proprietà privata, la richiesta di autorizzazione dovrà inoltre essere corredata da apposita richiesta di concessione di servitù, secondo un modello che sarà messo a disposizione della ditta aggiudicataria dalla Direzione Lavori.

La richiesta di autorizzazione all'effettuazione dei lavori dovrà inoltre sempre prevedere, contestualmente, la richiesta di concessione dei diritti di utilizzo, intendendosi con ciò i diritti di residenza, ispezione e manutenzione delle opere stesse.

Le richieste di autorizzazione dovranno essere predisposte dalla ditta aggiudicataria ma saranno intestate alla Committente e saranno presentate direttamente dal RUP agli Enti competenti.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri connessi alla predisposizione e ottenimento di tutte le pratiche amministrative riferibili alla presenza dei cantieri, alle autorizzazioni legate alle lavorazioni e denunce inizio attività ecc. presso gli Enti preposti per l'esecuzione dei lavori, ed il pagamento di tutti gli oneri ad essi connessi, salvo quelli a titolo permanente o espressamente assunti dalla Committente a proprio carico.

Tutta la documentazione autorizzativa dovrà essere consegnata, alla Committente, al termine dei lavori di ciascuna MAN, secondo formati e regole che saranno definiti dalla Committente stessa; tutta la documentazione prodotta sarà oggetto di specifico collaudo da parte del Collaudatore incaricato.

Degli oneri e degli obblighi di cui al presente articolo e della loro influenza sull'economia dei lavori la Ditta appaltatrice dichiara di aver tenuto conto nello stabilire i prezzi d'offerta; non spetterà quindi altro compenso alla stessa qualora il prezzo d'appalto subisca aumenti o diminuzioni ed anche quando la Committenza ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale.

Articolo 26. Responsabilità dell'Appaltatore

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nei lavori, in relazione alle prescrizioni del Codice della Strada e del regolamento di esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle persone od alle cose, l'Impresa terrà sollevata ed indenne Lepida S.p.A. ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

Articolo 27. Riserve dell'Appaltatore

Le eccezioni e riserve dell'Appaltatore dovranno essere riportate sul registro di contabilità, nonché sul certificato di collaudo, devono essere esplicate per iscritto, a pena di decadenza, nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 165 eseguenti del D.P.R. n. 554/1999

Articolo 28. Difformità e vizi dell'opera

L'Impresa è tenuta alla garanzia, per le difformità ed i vizi delle opere eseguite, per un periodo di anni due, a far data dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione, constatata dalla Direzione Lavori, a norma dell'art. 1667 del Codice Civile.

Articolo 29. Obblighi inerenti la salute e sicurezza nei cantieri

Per quanto riguarda gli obblighi inerenti la salute e la sicurezza nei cantieri l'Impresa è tenuta ad osservare le disposizioni previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.

Articolo 30. Manleva

L'Appaltatore manleva la Committente da tutti gli oneri eventualmente derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.

Nel caso di sospensione dei lavori imposta all'Appaltatore da parte dalle Autorità competenti, la Committente avrà diritto al risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla suddetta sospensione.

Articolo 31. Penali

Lepida S.p.A., fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, potrà applicare le seguenti penali:

- a) Progettazione esecutiva: qualora la progettazione esecutiva dovesse protrarsi oltre il termine ultimo previsto, per ciascuna settimana completa di ritardo (si intendano sette giorni solari consecutivi a partire dal primo giorno di ritardo) sarà applicata una penale pari a € 300,00 fino ad un ammontare complessiva non superiore a € 4.200,00. Nel caso il ritardo sia pari a frazioni di settimana, potranno essere applicate frazioni di penale.
- b) Piano di consegna: qualora la consegna delle opere alla Committente dovesse avvenire oltre il termine previsto per ogni punto del piano di consegna definito al precedente Art. 3 "Consegne e termini per l'ultimazione dei lavori", per ciascuna settimana completa di ritardo (si intendano sette giorni solari consecutivi a partire dal primo giorno di ritardo) sarà applicata una penale pari a € 5.950,00 fino ad un ammontare complessivo non superiore a € 83.300,00. Nel caso il ritardo sia pari a frazioni di settimana, potranno essere applicate frazioni di penale.

La penale, nella misura e modalità di calcolo indicata al precedente punto b), trova applicazione anche in caso di ritardo

- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
- nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

- nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
- nella consegna della documentazione realizzata prevista nel Capitolato Tecnico e suoi allegati
- Nel rispetto dei tempi per il ripristino delle condizioni a “regola d’arte” in caso di collaudo negativo di cui all’art 20 “Certificato di regolare esecuzione e collaudo”

L’Appaltatore non potrà in alcun modo sospendere arbitrariamente i lavori per qualsiasi causa non dipendente da ordine scritto della Direzione Lavori. Qualsiasi sospensione indebita sarà soggetta all’applicazione di penali nei termini indicati al precedente punto b)

Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a gravi inosservanze del piano o delle norme di sicurezza in genere sarà applicata una penale pecuniaria pari all’1% dell’importo residuo, per ogni giorno di sospensione.

La penale sarà iscritta negli stati d’avanzamento e nello stato finale dei lavori a debito dell’Impresa.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

La Ditta appaltatrice prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Lepida SpA può applicare alla Ditta appaltatrice penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo massimo complessivo del contratto. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L’inadempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento. In tal caso la Committente ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del danno.

Articolo 32. Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

L’Impresa, qualora per causa a essa non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se

riconosciute giustificate, sono concesse dalla Direzione dei Lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dai programmi temporali, l'Appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, qualora non denunci tempestivamente per iscritto alla Committente il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il Responsabile del procedimento non si pronuncia entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Committente.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

Per tutto quanto non espressamente indicato, si applica l'art. 133 del D.P.R. 554/1999.

Articolo 33. Modalità di pagamento

I pagamento avverranno mediante emissione di regolare fattura da parte dell'appaltatore e saranno liquidate nel termine di 90 giorni fine mese data fattura e a seguito della ricezione del relativo certificato di pagamento.

Le fatture possono essere emesse ogni volta che i lavori eseguiti, raggiungano, al netto della ritenuta, i seguenti livelli:

- a) un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale al **I° SAL**;
- b) un importo non inferiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo contrattuale al **II° SAL**;
- c) un importo non inferiore all'80% (ottanta per cento) dell'importo contrattuale al **III° SAL**.

La rimanente parte verrà liquidata con l'emissione del certificato relativo alla rata di saldo.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata

una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'Appaltatore contestualmente alla firma del certificato di regolare esecuzione dovrà presentare una fideiussione a garanzia pari all'importo della rata di saldo finale che sarà svincolata automaticamente dopo un periodo di anni 2 (due).

Il pagamento, con presentazione di regolare fattura, sarà effettuato entro 90 giorni data fattura fine mese riscontrata regolare e comunque previa verifica della rispondenza del servizio a quanto richiesto dal presente contratto, capitolato e suoi allegati.

Per poter procedere all'emissione dei pagamenti, l'Impresa e per suo tramite le eventuali Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere alla Direzione dei Lavori la documentazione attestante il versamento dei contributi sociali, previdenziali e contrattuali.

All'atto della predisposizione dello Stato Finale dei Lavori il Direttore dei Lavori richiederà una idonea certificazione (dichiarazione liberatoria) all'INPS, all'INAIL, alla Cassa Edile ed all'Ispettorato provinciale del Lavoro competenti per territorio, attestante la regolarità contributiva della Ditta appaltatrice riferita all'intera durata del contratto.

Nel caso di accertata irregolarità, come nell'ipotesi che, nel corso dell'appalto, vengano segnalate dalle stesse Autorità inadempienze della Ditta, trova applicazione l'art. 7 del Capitolato Generale approvato con D.M. dei LL.PP. del 19.04.2000 n. 145 e s.m..

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo delle garanzie fideiussorie è subordinato al rilascio da parte dell'Appaltatore e, per suo tramite, da eventuali ditte subappaltatrici di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa e sottoscritta dal Titolare o dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445 avute presenti, in caso di false dichiarazioni, le disposizioni contenute nell'art. 76 dello stesso D.P.R., attestante che i dipendenti della Ditta

sono stati retribuiti per l'intero periodo di esecuzione dell'opera nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo C.C.N.L. e di integrativi ove esistenti.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

Articolo 34. Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in conformità a quanto previsto dall'art. 118 D. Lgs. n. 163/06 e s.m., l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il subappalto è autorizzato dalla Committente. L'Appaltatore si impegna a depositare presso la Committente medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Committente non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Committente procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

La Ditta appaltatrice dichiara, con la sottoscrizione del contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Ditta appaltatrice, la quale rimane l'unica e sola responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

La Ditta appaltatrice si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., l'Appaltatore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

La Ditta appaltatrice si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006 e s.m., a trasmettere alla Committente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, la Committente sospende il successivo pagamento a favore della Ditta appaltatrice.

In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Articolo 35. Cessione del contratto e dei crediti

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

E' fatto altresì assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi i crediti senza specifica autorizzazione da parte della Committente, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 36. Cauzione definitiva

L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del presente contratto, ha costituito una garanzia fideiussoria in favore Lepida S.p.A. , ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.

La cauzione definitiva prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa ovvero rilasciata da un intermediario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 d.lgs. n. 385/1993, prevede l'espressa clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,

comma 2, c.c., nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Committente.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno. Trova altresì integrale applicazione quant'altro previsto dall'art. 101, commi 3 e 4, del D.P.R. 554/1999. Non trova applicazione, ai fini dello svincolo di detta garanzia quanto disposto dall'art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, ma l'intero importo verrà svincolato a collaudo avvenuto.

Articolo 37. Polizze assicurative

L'Appaltatore deve possedere una polizza d'assicurazione che copra i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d'impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 129 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. La somma assicurata dovrà essere almeno pari all'importo complessivo dei lavori indicato nella richiesta di offerta.

La polizza deve inoltre assicurare la Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) deve essere esibita alla Committente al momento della stipula del contratto.

Tale polizza deve prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Committente autorizzati all'accesso al cantiere, dell'Ufficio della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera, nonché le persone della Committente che occasionalmente o saltuariamente siano presenti in cantiere ed i consulenti della medesima".

La copertura assicurativa deve prevedere la copertura specifica per danni a cavi e condutture sotterranee.

Detta polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di collaudo, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo verbale.

Per quanto non espressamente previsto trova integrale applicazione l'art. 103 del D.P.R. 554/1999.

Il progettista incaricato deve possedere, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, una polizza prestata nelle modalità di cui all'art. 111 del D. Lgs. n. 163/2006 e di cui all'art. 105 del D.P.R. n. 554/1999.

Articolo 38. Risoluzione del contratto

Lepida S.p.A. potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contratto e degli eventuali ordini generati dal medesimo ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno.

Lepida SpA si riserva la possibilità di verificare in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

L'esito negativo degli accertamenti d'ufficio delle predette dichiarazioni comporta la risoluzione del presente contratto.

Qualora l'Impresa manchi ad uno qualsiasi dei patti contrattuali, Lepida S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento.

In tal caso l'Appaltatore non potrà accampare pretese di sorta e conserverà il diritto alla contabilizzazione e al pagamento dei materiali esistenti a piè d'opera che la Direzione Lavori ritenesse, a suo giudizio insindacabile, di poter utilizzare nella prosecuzione dei lavori, restando diversamente l'Impresa obbligata a sgombrare il cantiere di tutti i materiali di sua proprietà. L'Appaltatore avrà inoltre diritto alla contabilizzazione e liquidazione di quanto eseguito a regola d'arte sino al momento della risoluzione, oltre ai materiali sino a quel momento acquistati per i lavori oggetto di appalto.

In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al art. 34, comporta la risoluzione del presente contratto.

Comporta altresì la risoluzione del presente contratto:

- Violazione degli obblighi di "Riservatezza"
- Violazione degli obblighi di "Legge".
- Superamento del limite massimo del 10% del valore del contratto previsto complessivamente per le penali.
- In caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 35.

Oltre ai casi previsti, Lepida S.p.A. potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art 1454 c.c. qualora nel corso di esecuzione dello stesso, l'Impresa si renda colpevole di gravi negligenze e inadempienze rispetto gli obblighi assunti.

La risoluzione si verifica di diritto quando Lepida S.p.A. dichiara all'Impresa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art.1456 c.c. '

In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di Lepida S.p.A. nei confronti dell'Impresa e Lepida S.p.A. medesima avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del presente contratto a terzi, addebitandone il maggior costo all'Impresa, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti della stessa .

Articolo 39. Cause di recesso

Articolo 39.1. Modalità di recesso

Lepida S.p.A. si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa essere richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) cessione/locazione, da parte dell'Impresa, dell'azienda o del ramo di azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle prestazioni cui l'Impresa è obbligata ai sensi del presente contratto modifica della tipologia e/o forma giuridica dell'Impresa;
- b) condanna, con sentenza passata in giudicato, di un legale rappresentante dell'Impresa per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per delitti relativi alla gestione d'impresa che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e sulla moralità della stessa Impresa, o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine;
- c) fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, e messa in liquidazione dell'Impresa.

Inoltre si riserva il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto così come previsto dall'art. 134 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Articolo 39.2. Comunicazione dell'Impresa

L'Impresa dovrà informare Lepida S.p.A., a mezzo raccomandata AR, del verificarsi di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 (paragrafo 39.1) entro 15 gg. dalla data dell' evento.

Articolo 39.3. Facoltà di recesso

Lepida S.p.A. potrà esercitare la facoltà di recesso, di cui al paragrafo "Modalità di recesso" dandone comunicazione all'Impresa mediante raccomandata AR. da inviarsi entro 90 gg. dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente o dalla data di conoscenza di fatto.

Articolo 39.4. Effetto del recesso

Il recesso avrà effetto dalla data del ricevimento da parte dell'Impresa della relativa comunicazione.

Articolo 40. Conseguenze del fallimento dell'appaltatore o della risoluzione del contratto

In caso di fallimento dell'originario Appaltatore o di risoluzione di contratto, la Committente si riserva di applicare l'art'140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., interpellando i soggetti che hanno partecipato.

Articolo 41. Danni di forza maggiore

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 348 della Legge sui LL.PP. 2248/1865, e dell'art.139 del D.P.R. n. 554/1999.

Non saranno considerati danni di forza maggiore: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, i dissesti del corpo stradale, gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia; gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni di eccezionale intensità o geli per i quali sia stato decretato dagli Enti titolati la "Calamità Naturale".

L'Impresa è tenuta a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuta alla loro riparazione a sua cura e spese o addirittura a rifare l'intera parte danneggiata

Articolo 42. Cause di forza maggiore

Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori dal controllo dell'Impresa, il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni alla stessa imputabili e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali.

Articolo 43. Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto è regolato da:

- Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. per quanto attiene la sicurezza sui cantieri e nella realizzazione delle opere;
- Clausole del presente contratto nonché dagli atti e documenti in esso richiamati, da considerarsi parte integrante dello stesso, in particolare dal Capitolato tecnico e suoi allegati, nonché dall'offerta tecnica ed economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio della Committente, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato e suoi allegati.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Impresa, quest'ultima rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il contratto in essere.

Articolo 44. Interpretazione del contratto

Tutti i lavori, servizi e forniture dovranno avvenire in conformità alle Specifiche Tecniche, Normative e Capitolati forniti dalla Committenza.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato tecnico e degli allegati tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le regole eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e dei suoi allegati, così come quella delle disposizioni del Capitolato tecnico, avvengono tenendo conto delle finalità

del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Articolo 45. Riservatezza

Qualsiasi notizia, documento, informazione o *know-how* concernente in modo diretto od indiretto l'organizzazione o l'attività di Lepida S.p.A. di cui dovesse venire a conoscenza il personale dell'Impresa per qualsiasi motivo, dovrà essere tenuto riservato dall'Impresa e non potrà essere comunicato a terzi, in tutto od in parte, senza esplicita autorizzazione di Lepida S.p.A. stessa.

L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengono di pubblico dominio.

L'obbligo di riservatezza riguarda anche le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

È in ogni caso esclusa la duplicazione, la riproduzione, l'asportazione di documentazione di Lepida S.p.A. anche qualora contenesse notizie divenute già di pubblico dominio.

Detti obblighi sopravvivranno per un periodo di cinque anni dalla data di cessazione del presente contratto.

Qualora l'Impresa non adempia agli obblighi del presente articolo, Lepida S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. fatta salva la richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 46. Trasparenza

L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli

obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 47. Designazione del responsabile esterno del trattamento dei dati

La Ditta aggiudicataria/contraente dovrà garantire a Lepida, che la gestione dei sistemi per l'erogazione dei servizi, i servizi di supporto informatico e l'eventuale trattamento di dati per conto di Lepida sono prestati in piena conformità a quanto previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali", D.Lgs. 196 del 30/06/2003, ed eventuali integrazioni o successive modificazioni e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all'Allegato "B" del citato Testo Unico.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte di Lepida attinente le procedure adottate dal contraente in materia di riservatezza, protezione di dati e programmi e gli altri obblighi assunti.

L'aggiudicazione comporta la designazione quale responsabile esterno dei suddetti trattamenti, secondo quanto stabilito dall'art. 29, c. 2 del D.Lgs. n. 196/03. I compiti sono di seguito riportati:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n.196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs. n.196/2003;
- b) verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003;
- d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n.196/2003 a Lepida SpA;
- e) fornire a Lepida SpA la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
- f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata deve essere effettuata per iscritto
- g) qualora l'incarico preveda la gestione tecnica e supporto tecnico e la manutenzione di impianti di elaborazione dati o di sue componenti,

individuare e conservare ai sensi del Provvedimento del Garante punto d) del 27/11/2008 gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;

- h) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche;
- i) attestare, qualora l'incarico affidato ricomprenda l'adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. n.196/2003 e trasmettere tale attestazione a Lepida SpA.

Tali compiti possono essere ulteriormente precisati e, qualora fosse necessario, adattati alla natura dello specifico incarico comportante il trattamento di dati personali attribuito al soggetto esterno. Le specificazioni e/o gli adattamenti devono essere analiticamente stabiliti per iscritto.

Articolo 48. Obblighi di legge

Articolo 48.1. Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti da LEPIDA SpA a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori di LEPIDA

SpA individuati quali Incaricati del trattamento.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per LEPIDA SpA , o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela di LEPIDA SpA in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate da LEPIDA SpA nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 196/03 nonché dal Regolamento regionale n. 2/2007 ed in particolare dall'art. 24 del Regolamento medesimo.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta a LEPIDA SpA Viale Aldo Moro n. 64, 40127 Bologna.

Articolo 48.2. Osservanza della normativa sull'appalto di manodopera

L'Impresa si assume, in via piena ed esclusiva, qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza delle norme contenute nel D.L.vo 276/03 e dall'accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della Magistratura di ipotesi che implicino la costituzione del rapporto di lavoro, tenendo indenne Lepida S.p.A. da qualsiasi responsabilità o danno diretto o indiretto eventualmente conseguente alla contestazione di tali violazioni.

Articolo 48.3. Applicabilità dei contratti Collettivi di Lavoro e contributi previdenziali ad assicurativi

L'Impresa assicura il rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, imposti dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico gli oneri relativi.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, che sono impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente contratto, alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'Impresa si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza a fino alla sostituzione.

L'Impresa, dichiara di essere in regola con le disposizioni di legge in materia assicurativa, previdenziale, contributiva a antinfortunistica, assumendosi per questo piena e completa responsabilità sia civili che penale.

Lepida S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, all'Impresa anche a mezzo fax o via e-mail la documentazione idonea a comprovare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

I documenti richiesti dovranno pervenire a Lepida S.p.A. entro 15 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del presente contratto e richiesta di risarcimento dei relativi danni.

Lepida S.p.A. in caso di violazione degli obblighi di cui sopra si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 10% dell'importo del presente contratto.

Tale ritenuta sarà rimborsata quando le Autorità competenti avranno dichiarato che L'Impresa si sia posta in regola ed in tal caso, la stessa non potrà vantare diritto alcuno per il ritardo pagamento.

Articolo 48.4. *Marchio CE*

Ogni nuova apparecchiatura elettrica od elettronica che dovesse rientrare nell'ambito dell'infrastruttura necessaria ad erogare il servizio oggetto della fornitura, deve essere provvista della marcatura CE e deve essere realizzata in modo tale da non provocare interferenze elettromagnetiche dannose ed avere un elevato livello di immunità intrinseca contro i disturbi elettromagnetici. Restano salve tutte le disposizioni di legge concernenti la sicurezza degli apparati forniti.

Articolo 48.5. *Tutela Ambientale*

L'Impresa si impegna, nell'ambito delle attività relative alle prestazioni contrattuali in oggetto, ad osservare le disposizioni della normativa vigente in

campo ambientale, con particolare riferimento al **D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22** - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Articolo 48.6. Norme di sicurezza / D.Lgs. 81/2008 e s.m.i

Durante l'esecuzione delle attività di cui al presente contratto, l'impresa deve assicurare che il personale incaricato adotti le misure di sicurezza previste. Le parti si impegnano, pertanto, alla piena osservanza del D.Lgs81/2008 e s.m.i, per cui, durante l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, dovranno adottare idonee misure preventive atte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Articolo 48.7. Documentazione antimafia

Il presente contratto è stipulato ai sensi del D.L.vo 490/94 e DPR 252/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Impresa dovrà tempestivamente comunicare a Lepida S.p.A. le variazioni intervenute nel proprio assetto societario, presentando a Lepida S.p.A. nuova documentazione per il conseguente aggiornamento dei dati e richiedendo alla Prefettura competente il rilascio a Lepida S.p.A. di nuova informativa antimafia. Nel caso in cui le comunicazioni/informazioni prefettizie, pervenute successivamente alla stipula e nel corso della vigenza contrattuale, attestassero la sussistenza di cause ostative ai sensi delle leggi n.575/65, 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente contratto si intenderà risolto ipso iure con comunicazione di Lepida S.p.A. all'Impresa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni.

Articolo 49. Domicili contrattuali e comunicazioni.

Le Parti devono eleggere domicilio ai sensi e nei modi previsti dalle normative vigenti in materia; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio:

- Lepida S.p.A. in Viale Aldo Moro n.64 - 40127 Bologna. Tel. 051-0516868/Fax 051-9525156, E-mail: segreteria@lepada.it
- L'Impresa in Via.....

Salvo quanto diversamente specificato negli articoli precedenti, ogni intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente

dal presente contratto, dovrà deve essere effettuate per iscritto tramite fax, e-mail ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Ogni parte dovrà dare comunicazione scritta all'altra di ogni cambiamento di indirizzo.

Articolo 50. Definizione delle controversie

Le controversie tra la Committente e l'Appaltatore, formalizzate con l'iscrizione di riserve ed insorte durante l'esecuzione dei lavori, in sede di collaudo e comunque nell'ambito del rapporto contrattuale, saranno ammesse, al fine di dirimere il contenzioso, a procedura di accordo bonario, nei modi e tempi stabiliti dalla norme del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

Ove non si proceda all'accordo bonario e, sempre che l'affidatario confermi le riserve, le relative controversie e, in ogni caso, ogni e qualsiasi altra controversia afferente l'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, saranno deferite al Giudice Ordinario, con competenza esclusiva del Foro di Bologna ed espressa esclusione della possibilità di accedere ad arbitrato.

Articolo 51. Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione dei cantieri e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Articolo 52. Contratto, stipula, mancata firma del contratto

La data e l'ora per la stipula del contratto saranno comunicati alla Impresa aggiudicataria dalla Committenza. Tale indicazione avrà carattere perentorio.

La Committenza potrà stabilire un termine per la produzione di quanto necessario per pervenire alla stipulazione del contratto, eventualmente assegnando a tale termine il carattere della perentorietà, essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c.

Se l'Aggiudicatario non stipulerà il contratto nel termine stabilito, si procederà secondo quanto previsto dalla legge.

Qualora la mancata sottoscrizione del contratto avvenga per fatto dell'Aggiudicatario, si darà corso all'incameramento della cauzione prestata.

Articolo 53. Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualsiasi modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto (o di parte di esso) da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a lei spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

_____ li _____

Lepida S.p.A.

L'Appaltatore

Il sottoscritto _____, legale rappresentante dell'Appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei

documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse e degli allegati – Documenti integranti il contratto), Articolo 2 (Accordo delle parti e oggetto del contratto), Articolo 3 (Consegne e Termini per l’ultimazione dei lavori), Articolo 4 (Corrispettivo e oneri; imposta sul valore aggiunto), Articolo 5 (Condizioni di Appalto), Articolo 6 (Direttore dei Lavori), Articolo 7 (Coordinatore in materia di Sicurezza), Articolo 8 (Piano di sicurezza e Coordinamento), Articolo 9 (Direttore di Cantiere), Articolo 10 (Consegna e inizio dei Lavori), Articolo 11 (Progettazione esecutiva), Articolo 12 (Piano operativo di sicurezza), Articolo 13 (Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori), Articolo 14 (Durata giornaliera dei lavori – Lavoro straordinario e notturno), Articolo 15 (Lavori e provviste in economia – Anticipazioni dell’impresa), Articolo 16 (Verifiche in corso d’opera – Sviluppo dei lavori), Articolo 17 (Ultimazione dei lavori), Articolo 18 (Documentazione), Articolo 19 (Manutenzione delle opere fino al collaudo), Articolo 20 (Certificato di regolare esecuzione e collaudo), Articolo 21 (Fornitura del materiale), Articolo 22 (Magazzino e materiali), Articolo 23 (Varianti), Articolo 24 (Diminuzione dei lavori), Articolo 25 (Obblighi generali a carico dell’Appaltatore), Articolo 26 (Responsabilità dell’Appaltatore), Articolo 27 (Riserve del Appaltatore), Articolo 28 (Difformità e vizi dell’opera), Articolo 29 (Obblighi inerenti la salute e sicurezza nei cantieri), Articolo 30 (Manleva), Articolo 31 (Penali), Articolo 32 (Sospensioni e proroghe), Articolo 33 (Modalità di pagamento), Articolo 34 (Subappalto), Articolo 35 (Cessione del contratto e dei crediti), Articolo 36 (Cauzione definitiva), Articolo 37 (Polizze assicurative), Articolo 38 (Risoluzione del contratto), Articolo 39 (Cause di Recesso), Articolo 40 (Conseguenze del fallimento dell’appaltatore o della risoluzione del contratto), Articolo 41 (Danni di forza maggiore), Articolo 42 (Cause di forza maggiore), Articolo 43 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 44 (Interpretazione del contratto), Articolo 45 (Riservatezza); Articolo 46 (Trasparenza); Articolo 47 (Designazione del responsabile esterno del trattamento dei dati); Articolo 48 (Obblighi di legge); Articolo 49 (Domicili contrattuali e comunicazioni), Articolo 50 (Definizione delle controversie); Articolo 51 (Spese contrattuali, imposte e tasse). Articolo 52 (Contratto, stipula, mancata firma del contratto); Articolo 53 (Clausola Finale)

_____ lì _____
L’Appaltatore
